

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

PRO LOCO POMAROLO

Approvato dall'assemblea dei soci del 20 LUGLIO 2021



Art 1. Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “PRO LOCO POMAROLO”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2 L'associazione ha sede in nel comune di POMAROLO(TN), VIA 3 NOVEMBRE 10

1.3 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell'ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4 L'associazione ha durata illimitata.

Art 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

2.1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “PRO LOCO POMAROLO APS” oppure “ PRO LOCO POMAROLO associazione di promozione sociale”

2.2 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


2.3 Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art 3. Scopi e finalità

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, nei confronti degli associati, dei loro famigliari o di terzi nel settore del turismo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all'articolo 4 del presente Statuto.

3.3 E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.



3.4 Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l'associazione si impegna, nelle modalità e nei termini consentiti dall'ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l'amministrazione comunale di riferimento.

Art 4. Attività e ruolo del volontariato

4.1 L'associazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, c. 1, lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, c. 1, lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, c. 1, lett. t).

4.2 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3 L'associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e culturale ivi comprese quelle di abbellimento.


4.4 L'associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.

4.5 L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.


4.6 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art 5. Ambito territoriale e collaborazioni

5.1 L'associazione svolge la sua attività nel comune di POMAROLO



5.2 L'associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.



Art 6. Ammissione dei Soci e loro qualifica

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3 L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

6.4 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.5 La richiesta di nuova adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al consiglio direttivo, che delibera sulla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all'interessato in forma scritta entro i successivi 30 giorni.


6.6 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'adozione del provvedimento di ammissione.

6.7 L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6.8 Il consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel caso di chi già era socio) della quota associativa.

6.9 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.10 Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



Art 7. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

7.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;

7.2 decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 6.7;

7.3 esclusione: il consiglio direttivo delibera in ordine all'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

7.4 Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.5 Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

7.6 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art 8. Diritti e doveri degli associati


8.1 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

8.2 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

8.3 Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo).

8.4 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura stabilita dall'assemblea; al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione.

Art 9. Organi sociali



9.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

9.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E' quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

Art 10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione

10.1 L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

10.2 I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto". I soci possono intervenire personalmente all'assemblea oppure a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio.

10.3 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogniqualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.4 L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta il consiglio direttivo a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

10.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/sms/whatsapp o altro strumento telematico da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

14.5 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

14.6 Il consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

14.7 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
- b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) proporre all'assemblea l'ammontare delle quote sociali;
- d) l'acquisto o alienazioni dei beni mobili;
- e) l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
- f) la predisposizione e l'approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto;
- h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.



14.8 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.9 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio direttivo. Qualora ciò accada, il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente o, in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove elezioni.

Fino all'elezione dei nuovi consiglieri i cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art 15. Presidente

15.1 Il Presidente dell'associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato soltanto da delibera del Consiglio direttivo con le stesse maggioranze previste per l'atto di nomina.

15.2 Egli svolge le seguenti funzioni:

15.3 ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

15.4 convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;

15.5 stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

15.6 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

15.7 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

15.8 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.

Art 16. Segretario

16.1 Il consiglio direttivo procede all'individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non socio. Qualora non faccia parte del direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

16.2 Il segretario redige i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e provvede alla tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

16.3 Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell'associazione.


16.4 Il segretario resta in carica per la durata del consiglio direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

Art 17. Organo di controllo

17.1 L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

17.2 L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

17.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.



22.2 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

22.3 Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta.

Art 23. Scioglimento

L'associazione si scioglie:

23.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile

23.2 quando vengano a mancare tutti gli associati


23.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali

23.4 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione

23.5 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art 24. Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



La Presidente

il Segretario